

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (421)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 447, 448, 449 e <i>passim</i>
AGRIMI	453, 454
CIFARELLI	453
COPPOLA, relatore alla Commissione	448, 449 450 e <i>passim</i>
DE CAROLIS	448
FERIOLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	449, 450, 451 e <i>passim</i>
FERRARI	450, 451, 452 e <i>passim</i>
FILETTI	450, 451, 453 e <i>passim</i>
MARIANI	448
MAROTTA	451, 452, 453 e <i>passim</i>
PETRELLA	448, 457
VIVIANI	453, 454, 456 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

DE CAROLIS, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (421)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Nella seduta di ieri la Commissione aveva approvato l'articolo 3.

Proseguiamo pertanto l'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 4.

(Attribuzioni dei presentatori)

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonchè al rilascio della quietanza.

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Questo articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti e che è stato letto dal Presidente con una lieve modifica formale sulla quale sono tutti d'accordo (eliminazione dopo le parole: « codice civile » della specificazione « approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 »), riguarda le attribuzioni dei presentatori, in conformità

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

(Modalità di presentazione del titolo)

La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o,

per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per l'accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile, approvato con il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

A questo articolo il senatore Filetti ha presentato un emendamento al secondo comma, tendente a sopprimere le parole: « approvato con il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 ».

M A R I A N I. La dizione di cui il senatore Filetti propone la soppressione è pleonastica. È già sufficiente la dizione « articolo 147 del codice di procedura civile ».

D E C A R O L I S. Nell'articolo si parla di proroga a causa del giorno di riposo settimanale per i negozi. Questo giorno varia però da località a località...

P E T R E L L A. È vero che in tal modo si crea una proroga non più legata ai giorni festivi e che varia da località a località. Ma non si può, per ragioni di giustizia, fare diversamente.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emenda-

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

mento presentato dal senatore Filetti. Vi è già un riferimento al codice di procedura civile e pertanto le parole di cui si propone la soppressione sono chiaramente pleonastiche.

F E R I O L I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Filetti e al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

(Imposta di bollo per le cambiali)

La disposizione di cui al n. 1) dell'articolo 5 della tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulle cambiali ed altri effetti di commercio, modificata dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, è sostituita dalla seguente:

« 1) cambiali ed altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo:

a) se il titolo è emesso con domicilio presso un istituto di credito o presso un notaio od ufficiale giudiziario:

per ogni mille lire o frazione di mille lire — imposta proporzionale di lire cinque;

b) se il titolo è emesso con qualsiasi altro domicilio:

per ogni mille lire o frazione di mille lire — imposta proporzionale di lire sei ».

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Debbo richiamare particolarmente la attenzione degli onorevoli colleghi e del rappresentante del Governo su questo articolo

che disciplina il trattamento fiscale per il bollo delle cambiali.

Innanzitutto in questo articolo si fa riferimento a disposizioni di legge superate, perchè, come i colleghi sanno, in sede di riforma tributaria, è stato recentemente emanato il decreto delegato n. 642 del 26 ottobre 1972, che disciplina l'imposta sul bollo. Vi è quindi nell'articolo un errato riferimento a disposizioni di legge non più vigenti e, pertanto, vi sarebbe quanto meno l'esigenza di modificare la norma facendo richiamo alle nuove disposizioni di legge.

A parte questo rilievo, comunque, io intendo proporre un emendamento soppressivo dell'intero articolo, per i motivi che ora illustrerò. Come i colleghi sanno, una delle tesi che ispirava il disegno di legge — e soprattutto alcuni fautori di soluzioni diverse da quella stabilita nel provvedimento — è quella della domiciliazione dei titoli cambiari presso istituti di credito o presso pubblici ufficiali. Questa soluzione — che è anche di una corrente dottrinarica — fu oggetto di una proposta parlamentare d'iniziativa dell'onorevole Micheli, che non ebbe fortuna ma fu presa in considerazione al momento in cui il Comitato ristretto della Camera dei deputati elaborò il testo unificato del disegno e delle proposte di legge su questo argomento. Fu pertanto recepita nel testo unificato la possibilità della domiciliazione facoltativa — non più obbligatoria, come prevedeva la proposta Micheli — dei titoli presso gli istituti di credito e i pubblici ufficiali. Siccome però si ritenne che l'istituto della domiciliazione facoltativa non sarebbe stato di per se stesso idoneo a determinare un maggior afflusso in questa direzione, si stabilì di incentivarlo attraverso una riduzione della imposta di bollo sulle cambiali, fissando un trattamento fiscale differenziato: per le cambiali domiciliate presso istituti di credito o presso un pubblico ufficiale l'imposta era del 5 per mille; per le altre cambiali del 6 per mille, con un inasprimento fiscale, quindi, dell'1 per mille. Bisogna tener conto a questo punto che la maggior parte dei titoli di credito sono di importo limitato e interessano la generalità

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

dei cittadini e dei debitori, i quali mai penserebbero di procedere alla domiciliazione presso istituti di credito, a causa di certe evidenti difficoltà come la mancanza di provvista e l'utilizzazione di tutto il tempo previsto dalle leggi; quindi la domiciliazione non riguarda che un'assoluta minoranza di utenti.

Questa disposizione per la verità esisteva anche prima della riforma tributaria, ma oggi — a distanza di due mesi da una legge dello Stato che ha previsto un trattamento uniforme nella misura del 5 per mille — sembra per lo meno strano che il legislatore voglia operare questo inasprimento fiscale che determina un aggravio di spesa per la quasi generalità dei cittadini.

Mi rendo conto che quanto ho proposto può dispiacere ai fautori della tesi della domiciliazione. Però vorrei in un certo senso tranquillizzare loro e il rappresentante del Governo: con la soppressione dell'articolo 6 non si sconvolge il duplice binario su cui si articola il disegno di legge. La domiciliazione facoltativa è infatti sempre possibile e, ai fini del costo del servizio del protesto, coloro che riterranno di usufruire di questa forma avranno sempre e comunque un vantaggio, in quanto tutti i diritti — sia i diritti di protesto che l'indennità di accesso — vengono ridotti alla metà.

Quindi praticamente ci sarebbe solo la eliminazione di questo riflesso di natura fiscale. Posso assicurare la Commissione che questo non sconvolge niente: è un comportamento coerente del legislatore in riferimento ad una legge approvata un mese fa, per cui non vi è alcun motivo di preoccupazione.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta quindi, in pratica, di un adeguamento alla legge già approvata, per cui propone la soppressione dell'articolo 6?

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Esatto.

F I L E T T I . Vi è bisogno del parere della Commissione finanze?

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. No, non ce n'è bisogno.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 6.

(È approvata).

Art. 7.

(Titolo domiciliato presso un istituto di credito)

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

L'onorevole Filetti propone il seguente emendamento aggiuntivo:

Alla fine dell'articolo aggiungere le parole:
« In tal caso sarà eseguita una presentazione supplementare del titolo con attestazione a margine e in calce dell'unico atto di protesto ».

F I L E T T I . Dalla lettura dell'articolo scaturisce un dubbio: la persona abilitata a levare protesto si deve presentare soltanto presso l'istituto di credito, oppure anche presso la residenza? Altrimenti non avrebbe alcun senso l'indicazione nel titolo della residenza. Pertanto, o sopprimiamo il riferimento alla residenza, in modo che l'ufficiale abilitato a levare protesto si presenti soltanto presso l'istituto di credito; oppure, se vogliamo mantenerlo, è implicitamente necessario che si proceda a una presentazione supplementare del titolo, con due attestazioni a margine o in calce dell'unico verbale.

F E R R A R I . Quindi il pubblico ufficiale non è tenuto nemmeno a dare la residenza... Questo desidero sia ben chiarito agli atti.

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Filetti.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

F I L E T T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo originario, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 8.

(Diritto di protesto)

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto del 4 per mille, e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta o superiore a lire ottomila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato.

Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1959, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, si devono operare, al lordo dell'eventuale compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

L'onorevole Filetti propone di aggiungere alla fine del quarto comma le parole: « eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo ».

F I L E T T I . Molto spesso sui titoli di credito vi è la clausola « occorrendo » e i pubblici ufficiali sono obbligati dopo il protesto a effettuare un altro accesso in località diversa, per presentare il titolo alla persona o ditta che deve intervenire. In tal caso quindi, quando l'ufficiale giudiziario si deve presentare una seconda volta, è evidente che deve avere diritto a un compenso.

F E R R A R I . Nel primo comma dell'articolo 8 si parla di un diritto di protesto del 4 per mille. Riterrei opportuno provvedere ad un arrotondamento, nel senso di considerare intera la frazione di mille, oppure di tralasciarla.

F I L E T T I . Propongo allora che al primo comma, dopo le parole: « quattro per mille », siano aggiunte le seguenti: « arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni ».

M A R O T T A . « Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai segretari comunali spetta... un diritto di protesto del 4 per mille ». Così inizia l'articolo 8. Ma bisogna intendersi: questo diritto spetta agli aiutanti ufficiali giudiziari? Quali sono gli accordi, i rapporti che la legge prevede fra ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario?

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È un rapporto loro. Mi pare chiaro: il diritto spetta a chi esegue la prestazione.

M A R O T T A . Quando questo ufficiale giudiziario esercita la sua funzione come presentatore, quale diritto ha? Del 4 per mille? La legge non è chiara in proposito.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. In ordine agli emendamenti presentati e alle proposte formulate, devo dire che condivido l'osservazione del collega Ferrari, formulata in apposito emendamento dal senatore Filetti, in ordine agli arrotondamenti. Tutti i pubblici ufficiali devono versare una certa quota a determinate casse (i notai alla loro cassa nazionale, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti all'erario) per cui c'è questa esigenza di prevedere l'arrotondamento. Questa osservazione mi è sembrata pertinente.

Vi è poi un appunto del senatore Filetti che mi sembra già implicito, almeno da un certo profilo. È evidente che se c'è la necessità di un interpello ulteriore a quello del domicilio questo non può essere compensato. Per questo ritengo che si possa anche accettare la modifica proposta.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Marotta, devo dire — con la massima deferenza per il collega — che la questione non è preoccupante. Il senatore Marotta deve considerare che con questa legge, avendo dato una funzione autonoma e primaria agli aiutanti ufficiali giudiziari, il problema non sorge.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari percepiscono l'intera somma. Se in qualche caso si verificasse che l'aiutante si limita a collaborare con il pubblico ufficiale, ci troveremmo di fronte ad un rapporto interno nel quale non possiamo assolutamente entrare. Per questo prego il senatore Marotta, ove lo ritenga opportuno, di non insistere su questo aspetto.

M A R O T T A . Si trattava di una domanda unanime delle due categorie, prima che noi stabilissimo quanto abbiamo stabi-

lito nei giorni scorsi. Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti volevano sapere quanto dovevano dare e quanto dovevano rispettivamente avere. Questo era il senso della mia preoccupazione.

F E R R A R I . Con questo disegno di legge si è cercato tra l'altro un livellamento delle tariffe, riducendo quelle dei notai ed aumentando quelle degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari. Per questo ritengo sia necessario ed opportuno prevedere una uguale disciplina in ordine ai versamenti dovuti dalle due categorie. Ritengo cioè necessario coordinare il quinto comma dell'articolo 8 con quanto previsto per le altre categorie.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Le varie categorie hanno discipline diverse tenuto conto della natura dei singoli ufficiali giudiziari. Dobbiamo stare attenti a non sconvolgere le leggi che regolano le associazioni di queste categorie. Se ho capito bene l'osservazione del senatore Ferrari (che muove da un suggerimento degli ufficiali giudiziari che tutti noi abbiamo riferito) mi sembra che la discriminazione lamentata possa essere eliminata non tanto in ordine all'obbligo dei versamenti sui titoli protestati, quanto in ordine a quel diritto che compete a questi ufficiali giudiziari nel caso di pagamento.

Mentre per il notaio il disegno di legge è estremamente chiaro, non lo è per le altre due categorie. Per questo si potrebbe dire che analogamente « gli ufficiali giudiziari, per i titoli non protestati, possono non fare versamento ». Questa mi sembra l'unica cosa possibile; non so però se questo può aver riflessi sulla organizzazione e sui modi di versamento.

F E R R A R I . Si tratta di estendere la disciplina dei notai anche agli ufficiali giudiziari, in modo che questi abbiano gli stessi doveri.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Qui c'è la cassa del notariato che è una cosa ben precisa;

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

la regolamentazione interna del Ministero con gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari è una cosa del tutto particolare. Per questo il Governo ritiene che sia meglio lasciare le cose come stanno.

MAROTTA. Concordo con il Governo, devo però osservare che non è affatto chiaro quanto spetta al presentatore. Il diritto percepito dal notaio è il 4 per mille, defalcato della quota che spetta al presentatore. I presentatori non hanno autonomia; ora cosa deve dare il notaio al presentatore per ogni protesto elevato? Bisogna chiarirlo altrimenti non diamo nessuna garanzia a questa categoria.

FILETTI. Mi sembra che questo problema debba essere accantonato e ripreso in sede di norme di attuazione (articolo 15). È in quella sede che si dovrà stabilire quanto spetta al presentatore. Si tratta di un problema di una certa complessità che dovrà essere regolamentato anche in relazione alla importanza e alla rilevanza della attività che svolgerà un determinato notaio o un determinato ufficiale giudiziario.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. La proposta del senatore Filetti mi trova consenziente. Oltretutto non è questa l'unica questione che dovremo affrontare in sede di regolamento. Anche nella discussione precedente, avevamo rilevato che vi erano delle piccole incongruenze. In definitiva, quindi, per questa come per altre questioni si troverà una soluzione adeguata in sede regolamentare.

FERIOLO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non respingo le osservazioni dell'onorevole Marotta. Ho già detto, però, che ritengo opportuno demandare tutto all'articolo 15.

MAROTTA. Questo riguarda anche il 20 per cento del diritto percepito? Non mi pare. Il diritto percepito è quello che si è effettivamente percepito.

VIVIANI. Se vogliamo trovare una scappatoia troviamola pure, ma non raccon-

tiamoci che in sede di regolamento mutiamo la legge, nessuno di noi ci crede. Il problema è quello che è; per quanto mi riguarda sono disposto anche a continuare su questa strada piuttosto scivolosa, però sia chiaro che con le norme di attuazione non si modifica questo articolo che pone dei principi i quali non possono più essere cambiati.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. C'è soltanto il fenomeno del coordinamento con altre disposizioni di legge. D'altra parte richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che non più tardi di tre o quattro mesi fa, nell'interesse degli ufficiali giudiziari, abbiamo operato un accrescimento della possibilità di trattenuta rispetto a quella che dovevano fare all'Erario.

AGRIMI. Signor Presidente, mi sembra che l'ultimo comma possa darci la chiave interpretativa, perchè in esso è detto chiaramente che le imputazioni che si fanno agli ufficiali sono al lordo dell'eventuale compenso corrisposto al presentatore; dunque la norma dovrebbe essere applicata anche ai notai. Il notaio, a mio giudizio, deve pagare sul 4 per mille. Poi, per il resto, se la vedrà lui!

VIVIANI. Questo aggrava le cose, perchè lo diciamo per gli ufficiali giudiziari ma non lo diciamo per i notai; allora diciamolo anche per questi! L'osservazione del senatore Agrimi mi era sfuggita.

FERIOLO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole al testo originario del disegno di legge.

CIFARELLI. Se si dice per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari e non lo si dice per i notai...

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Non lo si dice perchè si tratta di una organizzazione differente; ci sono gli uffici unici per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, che hanno una contabilità particolare in riferimento a tutta l'atti-

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

vità che hanno per notifiche, per atti di comunicazione, in cui questi hanno il minimo garantito. Ad un certo momento gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno questi proventi speciali, su questi proventi operano — e hanno l'interesse ad operare — la detrazione di tutte le spese, ivi comprese — se non vado errato — anche alcune spese di cancelleria; è dunque evidente che per costoro c'è motivo di precisare che i versamenti e le impostazioni si devono operare al lordo dell'eventuale compenso corrisposto al presentatore, giacché il *surplus* va versato all'Erario. Per i notai la situazione è differente, perchè diversa è la disciplina per essi stabilita che prevede un versamento alla Cassa nazionale del Notariato del 20 per cento per ogni tipo di atto (e perciò anche per quelli di questo tipo). Risulta evidente che gli interessi di tale Istituto, che ha personalità giuridica autonoma, talvolta sono in contrasto con quelli dei singoli notai. Una diversa dizione che alteri il sistema attuale potrebbe indurre a conseguenze non indifferenti che potrebbero danneggiare l'ente di previdenza; non dimentichiamo che i notai sono anche dei liberi professionisti!

A G R I M I . Per me non c'è dubbio che, anche così come è scritto l'articolo, vuol dire che sul quattro per mille bisogna pagare il 20 per cento; io non ho proposto e non propongo emendamenti perchè, a mio giudizio, chiave interpretativa dovrebbe essere il fatto *ad abundantiam* che anche per gli ufficiali giudiziari i versamenti sono al lordo (e quindi non va effettuata alcuna detrazione per il compenso eventuale al presentatore): altrettanto, ed a maggior ragione, deve ritenersi per il notaio, che deve pagare il 4 per mille, che è l'importo del diritto. Non c'è altro da aggiungere.

V I V I A N I . Signor Presidente, presento due emendamenti a questo articolo; al comma quinto aggiungere le parole: « al lordo del compenso corrisposto al presentatore »; inoltre al comma sesto propongo di sopprimere la parola: « eventuale ».

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Cerchiamo di vedere con un certo ordine i vari emendamenti. Sull'emendamento Filetti — al primo comma aggiungere le parole: « arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni » dopo le altre: « quattro per mille » — il relatore è d'accordo, così come è d'accordo anche il Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Viviani, il relatore è contrario al primo (aggiuntivo, al quinto comma, delle parole: « al lordo del compenso corrisposto al presentatore »), mentre è favorevole al secondo, cioè alla soppressione della parola « eventuale » nell'ultimo comma.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere del relatore.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Il relatore è anche favorevole all'emendamento aggiuntivo al quarto comma delle parole: « eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo » proposto dal senatore Filetti, in quanto si tratta di una formulazione migliore e squisitamente tecnica.

M A R O T T A . Signor Presidente, che cosa decide la Commissione sulla quota da assegnare ai presentatori? In sostanza io proponevo che si stabilisse il compenso dei presentatori e degli aiutanti ufficiali giudiziari nel caso in cui esercitino la funzione per delega. Mi è stato detto che queste sono norme da inserire in quelle di attuazione; io non sono d'accordo su una simile interpretazione, comunque chiedo che l'emendamento venga posto ai voti.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Riepilogando, mi dichiaro favorevole all'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Filetti al primo comma, all'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Filetti al quarto comma e all'emendamento soppressivo della parola « eventuale » presentato dal senatore Viviani al sesto comma, mentre mi dichiaro contrario all'emen-

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

damento aggiuntivo presentato dal senatore Viviani al quinto comma.

Per quanto riguarda poi l'emendamento annunciato dal senatore Marotta in ordine alla divisione dei diritti tra le diverse categorie, devo fare osservare che questa Commissione, nella lunga discussione svoltasi ieri, ha deciso di non dover fissare per legge quanto è dovuto al presentatore, ritenendo che questa fosse materia attinente ai rapporti di impiego tra il pubblico ufficiale e i suoi collaboratori e decidendo pertanto di lasciarla alla dinamica sindacale. La Commissione quindi non può tornare su questo argomento.

Quanto all'altra osservazione posta dal senatore Marotta credo di poterlo assicurare che il problema tra gli aiutanti ufficiali giudiziari e gli ufficiali giudiziari non sorge per la considerazione che con questo provvedimento abbiamo dato agli aiutanti ufficiali giudiziari competenza primaria a levare protesti, per cui essi sono titolari di un diritto e non debbono dividere il compenso con nessuno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Al primo comma, il senatore Filetti ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « 4 per mille », le altre: « arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni ».

Metto ai voti questo emendamento, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Al quarto comma, il senatore Filetti ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola: « protestato » le altre: « eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo ».

Metto ai voti questo emendamento, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Al quinto comma, il senatore Viviani ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere le parole: « al lordo del compenso dovuto al presentatore ».

Metto ai voti questo emendamento, al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Al sesto comma, il senatore Viviani ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la parola « eventuale ».

Metto ai voti questo emendamento, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Il senatore Marotta ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « specificare il compenso da attribuire ai presentatori da parte dei notai ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, allorchè operino quali presentatori degli ufficiali giudiziari ».

C O P P O L A, *relatore alla Commissione.* A parte la imperfezione della forma, che comunque potrebbe essere sempre corretta, ribadisco il mio pensiero contrario alla sostanza dell'emendamento, in quanto su questo punto la Commissione già si è espressa in senso contrario.

F E R I O L I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Marotta, al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Il senatore Ferrari ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma:

« Analogamente per gli ufficiali giudiziari che per gli aiutanti ufficiali giudiziari la detrazione del 10 per cento, spese di ufficio, e il versamento del 10 per cento all'erario si operano soltanto sui diritti di cui al pri-

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

mo comma del presente articolo e per ciascun titolo presentato. Tale diritto è computato solo per l'indennità integrativa e non ai fini del versamento dell'eccedenza ».

Dichiaro questo emendamento improponibile, perchè in contrasto con quanto precedentemente votato dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta dopo le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Art. 9.

(Indennità di accesso)

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

- a) fino a 3 chilometri, lire 300;
- b) fino a 5 chilometri, lire 400;
- c) fino a 10 chilometri, lire 700;
- d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
- e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.

Quando l'importo dei titoli non eccede le lire 10.000 e l'atto va compiuto a distanza superiore ai tre chilometri dall'ufficio sede di lavoro, ai pubblici ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 8 spetta, per ciascun titolo protestato, la somma di lire 700 comprensiva del diritto di protesto e dell'indennità di accesso.

Il Ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennità di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

L'onorevole Filetti propone di aggiungere alla fine del terzo comma le parole: « Tale disposizione non si applica quando le commissioni siano richieste separatamente da più persone o per conto e nell'interesse di parti diverse ».

F I L E T T I . Così come recita nel terzo comma dell'articolo in esame, la norma darebbe luogo a difficoltà pratiche, in sede applicativa: come si fa infatti a dividere fra i vari mandanti la somma che si deve pagare? Di qui il mio emendamento, per il quale ogni persona che faccia richiesta di commissione deve essere retribuita.

V I V I A N I . Non ritengo che l'emendamento Filetti debba essere accolto. L'intento legislativo è quello di non pagare due volte un unico accesso nei confronti della stessa persona. Accettando l'emendamento, snatureremmo il senso e la portata della norma.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Mi rendo conto della fondatezza della osservazione del senatore Viviani, che rifacendosi allo spirito della legge tende a diminuire i costi di un servizio che è ampiamente diffuso. Sono altresì d'accordo sulla precisa formulazione del disegno di legge. Mi sembra tuttavia che il senatore Filetti preveda un'ipotesi diversa. Normalmente infatti, quando parliamo di servizi cambiarie, ci riferiamo ai titoli che passano per gli

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

istituti di credito (e sono la stragrande maggioranza, il 95 per cento oserei dire, dei titoli in circolazione); esiste però una ristretta aliquota di titoli che il privato può tenere in portafoglio, incaricando alla scadenza il pubblico ufficiale di levare il protesto, senza passare attraverso gli istituti di credito. In questa ipotesi, l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Filetti avrebbe certamente una sua validità.

V I V I A N I . Quindi anche l'istituto bancario verrebbe a pagare più commissioni, perchè le sue richieste sono fatte per conto di persone diverse.

F I L E T T I . Come fa l'ufficiale giudiziario a ripartire il compenso tra quanto deve rimborsare un istituto bancario e quanto invece deve rimborsare un privato?

V I V I A N I . Lo dice la legge: è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti eguali fra tutti gli eseguiti; non è infatti che si debba fare una ripartizione a seconda del valore del titolo. È già stabilito, dunque: in parti uguali.

F I L E T T I . Ma come? Di fronte a un titolo di 100 milioni e uno di mille lire, la legge divide in parti uguali?!

P E T R E L L A . In pratica è una questione di rimborso: il rimborso della spesa occorsa per recarsi in un luogo. È giusto quindi che la ripartizione avvenga in ragione della prestazione oggettiva del singolo, che è uguale per tutti.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Filetti.

(Non è approvato).

L'onorevole Filetti propone con un secondo emendamento di abolire il quarto comma dell'articolo 9.

F I L E T T I . Il comma in questione prevede il pagamento di una somma forfettaria di 700 lire quando si tratta di titolo non eccedente il valore di 10.000 lire e quando si deve superare una distanza di tre chilometri. Ciò potrebbe avere conseguenze piuttosto gravi nel caso si debba compiere un percorso di molti chilometri: una ventina, per esempio, perchè le 700 lire dovrebbero essere comprensive del tutto, sia del diritto di protesto, cioè, che del diritto di trasferta. Ritengo pertanto opportuno abolire questo comma, rimanendo ferme le disposizioni di carattere generale di cui al primo comma dell'articolo in esame.

V I V I A N I . Trovo giusta l'osservazione. Vorrei però sapere quanto viene a costare il protesto di una cambiale di 10 mila lire.

F I L E T T I . 1.300 lire.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento soppressivo Filetti.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo al relatore.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Filetti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

(Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali)

Le aziende di credito non devono consegnare e i pubblici ufficiali abilitati alla le-

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

vata del protesto non devono accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge.

La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

I pubblici ufficiali devono versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituire i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

Giacchè la formulazione del primo comma mi sembra tecnicamente imperfetta, propongo di modificarla nel seguente modo: « È fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare... » Propongo altresì di modificare, al quarto comma, le parole « devono versare e restituire » con le seguenti: « versano ... e restituiscono ». Metto ai voti le anzidette modifiche.

(Sono approvate).

Metto ora ai voti l'articolo 10, quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Art. 11.

(Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali)

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.

In mancanza di tale accordo il presidente della Corte d'appello, o il presidente del Tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i Consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonchè i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i Consigli notarili.

A questo articolo il senatore Filetti ha proposto un emendamento.

F I L E T T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

(Sanzioni disciplinari e pecuniarie)

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entità delle infrazioni stesse.

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, è applicabile alle aziende di credito la sanzione prevista dall'articolo 87, lettera b), del regio decreto-legge 12

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 13.

(Cancellazione dall'elenco dei protesti)

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del Tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta può essere presentata, purchè in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del Tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157 ».

(È approvato).

Art. 14.

(Annotazione dei protesti in repertorio speciale)

L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta dai notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'Archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

(È approvato).

Art. 15.

(Norme di attuazione)

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge sono emanate entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Il senatore Filetti ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « sono emanate entro sei mesi » con le seguenti: « saranno emanate entro novanta giorni ».

V I V I A N I . Propongo di ridurre i sei mesi a quattro.

F I L E T T I . D'accordo.

2^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (15 febbraio 1973)

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Filetti con la modifica proposta dal senatore Viviani.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 con l'emendamento apportato.

(È approvato).

Art. 16.

(Disposizione transitoria)

Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2 del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

F E R R A R I . Chiedo la soppressione dell'articolo 16.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Il relatore si dichiara contrario all'emendamento proposto.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 16 proposto dal senatore Ferrari.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 16, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 17.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vi è un emendamento presentato dal senatore Filetti.

F I L E T T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 17, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO